

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1860 del 24 SET. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **28 SET. 2014**

DIREZIONE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione dal 01/12/2014 del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, della dipendente Sig.ra Pasqua Iemmolo nata il 19/11/1946, *ausiliario specializzato*, in servizio presso l'U.O.C. del Servizio Immunotrasfusionale di Ragusa.

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giancarlo Carfi

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Schirinà

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **24 SET. 2014**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

SU Proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Resposabile della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che la Sig.ra Pasqua Iemmolo, nata il 19/11/1946, all'atto del compimento della prescritta età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio (19/11/2011) poteva vantare un'anzianità contributiva di soli anni 14 e mesi 9, per cui non aveva ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia per l'insussistenza del requisito contributivo minimo al momento prescritto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. 503/1992 (15 anni di anzianità contributiva);

Visto l'art. 24, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. (c.d. riforma Fornero), che, fra l'altro, dal 01/01/2012 ha elevato a 20 anni il requisito minimo contributivo prescritto per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 282/1991 nella quale si afferma il principio "...secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto...";

Vista la circolare 8 marzo 2012, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - recante disposizioni in ordine ai "limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni" che, fra l'altro, ha richiamato il rispetto del principio fissato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 282/1991;

Preso atto, pertanto, che, in conformità al dettato della Corte Costituzionale, la Sig.ra Iemmolo è stata di fatto ammessa a permanere in servizio oltre il limite di età ordinamentale, ma non oltre il 70° anno di età, al fine di completare l'anzianità contributiva minima che le consentisse di maturare il diritto al trattamento in quiescenza;

Visto il provvedimento dell'INPS del 17/09/2014, emesso a favore della Sig.ra Pasqua Iemmolo, che ha elevato a mesi 10 e gg. 2 i periodi utili corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'art. 25, co. 2, del d.lgs. 151/2001, annullando e sostituendo il precedente decreto del 21/05/2008 che quantizzava tali periodi in mesi 6 e gg. 18;

Preso atto, che, per effetto del superiore riconoscimento di ulteriori periodi utili, la dipendente, al 31/12/2011, può vantare un'anzianità contributiva di anni 15 che le consente l'immediato accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;

Richiamato, infatti, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo coordinato ed integrato dalla legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che, nel ridisciplinare il sistema di accesso al trattamento di quiescenza, all'art. 24, comma 3, ha disposto che "il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegua il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa;

Accertato che l'iscritta rientra nella fattispecie di salvaguardia disciplinata dal citato comma 3, dell'art. 24, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011;

Ritenuto, pertanto, di dover risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente e che, poiché la dipendente ha già superato da tempo il limite di età ordinamentale, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali in materia, non occorre rispettare il termine di preavviso;

Ritenuto ancora di potere individuare come data di cessazione quella del 30/11/2014 che, nel rispetto dei tempi tecnici per la definizione delle incombenze necessarie alla liquidazione della pensione, permetterà alla dipendente di percepire il trattamento di quiescenza senza soluzione di continuità rispetto allo stipendio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, debitamente notificata alla dipendente;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Risolvere con decorrenza 01/12/2014 il rapporto di lavoro della dipendente Sig.ra Pasqua Iemmolo nata il 19/11/1946, ausiliario specializzato in servizio l'U.O.C. del Servizio Immunotrasfusionale di Ragusa;
- Dichiarare vacante in dotazione organica il posto occupato dal dipendente dal 01/12/2014;
- Dare mandato all'Ufficio Previdenza e Pensioni dell'Azienda di espletare gli adempimenti necessari alla corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza, tenuto conto che il dipendente, alla data di cessazione dal servizio avrà maturato una anzianità contributiva complessiva pari ad anni 17 e mesi 11.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
